



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 103

Data: 06/02/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 03/02/2025 relativo all'incontro (26840) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi a Palaghiaccio Padova - Padova (PD) il 01/02/2025 tra Plebiscito Padova Waves (678) e HC Milano Devils (808).

B) Precedenti:

Precedenti per Gianni Nicholas (85354): GSP 24/25 019 del 18/10/2024: di 2 (due) giornate ai sensi degli artt. 26 e 50, n. 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 46.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Sniezhnievskiy Pavlo** (n. tessera 600472) della società 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica 678 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Gianni Nicholas** (n. tessera 85354) della società H.C. Milano Devils 808 per violazione degli artt. 9.3.3 del Codice delle penalità e 56, n. 2 lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Sniezhnievskiy Pavlo (n. tessera 600472)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.48, il predetto giocatore iniziava improvvisamente una rissa con l'avversario GIANNI Nicholas, rendendo difficile l'intervento dei guardalinee, e persisteva nell'alterco, nonostante l'invito a desistere da parte del direttore di gara.

Veniva così punito con una penalità maggiore di 5 minuti più Penalità Partita Cattiva Condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, stante l'assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti della stessa indole contestabili, si ritiene di contenere l'infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata.

Gianni Nicholas (n. tessera 85354)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 36.48, il predetto giocatore iniziava improvvisamente una rissa con l'avversario SNEZHNIIEVSKYI Pavlo, rendendo difficile l'intervento dei guardalinee, e persisteva nell'alterco, nonostante l'invito a desistere da parte del direttore di gara.

Veniva così punito con una penalità maggiore di 5 minuti più Penalità Partita Cattiva Condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, nel caso di specie è contestabile l'aggravante della recidiva specifica, con conseguente aumento di pena, per via del precedente disciplinare n. GSP 24/25 019 dd. 18.10.2024 e pertanto la sanzione applicabile è quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate, da scontarsi eventualmente, per la parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o di categoria.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2024-2025**

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra 2001 SRL S.S.D. Società Sportiva Dilettantistica (678).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra H.C. Milano Devils (808).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi